



16 SETTEMBRE 2026

L'enciclica *Magnifica Humanitas* e la
governance globale dell'IA: autorità
morale e normatività non coercitiva

di Stefania Attolini

Enseignant-Chercheur en Droit public
Université Catholique de Lyon

L'enciclica *Magnifica Humanitas* e la governance globale dell'IA: autorità morale e normatività non coercitiva*

di **Stefania Attolini**

Enseignant-Chercheur en Droit public
Université Catholique de Lyon

Abstract [It]: L'articolo analizza la recente enciclica *Magnifica Humanitas* di Papa Leone XIV quale contributo ai processi contemporanei di governance globale dell'intelligenza artificiale. Pur non costituendo una fonte del diritto né uno strumento di soft law in senso tecnico, l'enciclica è esaminata come espressione di un'autorità morale capace di incidere indirettamente sulla formazione di principi e standard condivisi. Attraverso l'analisi della Dottrina sociale della Chiesa, della teoria della governance globale e del dibattito sulla soft law e sul pluralismo normativo, il contributo propone la categoria della "normatività non coercitiva" per descrivere il ruolo che attori privi di potere normativo diretto possono svolgere nella costruzione degli standard globali dell'intelligenza artificiale.

Title: The Encyclical *Magnifica Humanitas* and the Global Governance of AI: Moral Authority and Non-Coercive Normativity

Abstract [En]: This article examines Pope Leo XIV's recent encyclical *Magnifica Humanitas* as a contribution to contemporary global AI governance. Although the encyclical is neither a source of law nor a soft law instrument in the strict legal sense, it is analysed as an expression of moral authority capable of indirectly influencing the development of shared principles and regulatory standards. Drawing upon Catholic Social Teaching, theories of global governance, and scholarship on soft law and legal pluralism, the article argues that the concept of "non-coercive normativity" provides an appropriate analytical framework for understanding how actors lacking formal regulatory powers may nevertheless contribute to the emergence of global standards for artificial intelligence.

Parole chiave: Intelligenza artificiale, Governance globale, Dottrina sociale della Chiesa, Soft law, Normatività non coercitiva

Keywords: Artificial Intelligence, Global Governance, Catholic Social Teaching, Soft Law, Non-Coercive Normativity

Sommario: Introduzione. **1.** La *Magnifica Humanitas* come espressione di un'autorità morale priva di potere normativo diretto. **1.1.** La Dottrina sociale della Chiesa tra autonomia del politico e orientamento del bene comune. **1.2.** La legittimazione del discorso religioso nello spazio pubblico democratico. **2.** La partecipazione dell'enciclica alla governance globale dell'intelligenza artificiale. **2.1.** Dalla governance di Internet alla governance dell'intelligenza artificiale: verso uno spazio regolatorio policentrico. **2.2.** Dalla convergenza degli standard alla normatività non coercitiva. **3.** Conclusioni.

Introduzione

Le encicliche pontificie costituiscono una delle principali espressioni del Magistero ordinario del Romano Pontefice. Nell'ambito di tale produzione, le encicliche sociali — dedicate prevalentemente alle questioni economiche, sociali e politiche — hanno spesso svolto una funzione propulsiva che trascende i confini della comunità ecclesiale. Pur non configurandosi come fonti giuridicamente vincolanti negli ordinamenti

* Articolo sottoposto a referaggio.

statali o nel diritto internazionale, esse hanno frequentemente influenzato il dibattito teologico, politico, economico e giuridico, contribuendo alla formazione di idee, principi e orientamenti destinati a incidere anche sulle dinamiche della governance globale.

In questo quadro si inserisce la recentissima enciclica *Magnifica Humanitas* dello scorso 15 maggio, con la quale Papa Leone XIV affronta una delle questioni più rilevanti del nostro tempo: l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società. Il documento si colloca esplicitamente nel solco della Dottrina sociale della Chiesa inaugurato dalla *Rerum novarum* di Leone XIII del 1891 e sviluppato successivamente attraverso i contributi di Pio XI, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I.

Muovendo da tali premesse, il presente contributo si propone di esaminare una questione più ampia, che trascende il contenuto specifico dell'enciclica, pur trovando nella governance dell'intelligenza artificiale il proprio principale terreno di osservazione: se e in quale misura un'autorità morale priva di potere normativo diretto possa partecipare ai processi contemporanei di governance globale delle tecnologie emergenti. In particolare, si intende verificare se la *Magnifica Humanitas* possa essere interpretata non soltanto come un contributo al dibattito sull'intelligenza artificiale, ma anche come la manifestazione di una forma di normatività non coercitiva che, pur in assenza di effetti giuridici vincolanti, contribuisce alla formazione di principi, standard e orientamenti condivisi nello spazio pubblico globale.

L'interesse giuridico del documento non risiede, tuttavia, soltanto nei temi affrontati. La *Magnifica Humanitas* presenta infatti una caratteristica peculiare: pur non costituendo una fonte del diritto né uno strumento di *soft law* in senso tecnico, essa interviene in un dibattito globale nel quale vengono progressivamente elaborati principi destinati a orientare le future scelte regolatorie in materia di intelligenza artificiale. Da qui emerge una questione che oltrepassa il contenuto specifico del documento e investe più in generale il ruolo delle autorità morali e culturali nei processi contemporanei di *governance* globale.

A tal fine, si esaminerà dapprima la posizione della *Magnifica Humanitas* quale espressione di un'autorità morale priva di potere normativo diretto (I), per poi verificare se ed in quale misura essa possa incidere sui processi contemporanei di governance globale dell'intelligenza artificiale (II).

1. La Magnifica Humanitas come espressione di un'autorità morale priva di potere normativo diretto

Negli ultimi anni, il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale ha determinato l'emersione di un articolato dibattito internazionale sulla necessità di elaborare forme adeguate di regolazione. Organizzazioni internazionali, istituzioni sovranazionali, governi, imprese operanti nel settore delle

tecnologie e comunità scientifica hanno progressivamente contribuito alla definizione di principi e standard destinati a orientare l'innovazione tecnologica e a limitarne i rischi per i diritti fondamentali, la democrazia e la sicurezza collettiva. L'adozione dell'AI Act¹ – regolamento dell'Unione europea, quindi vincolante- come anche di altri atti non vincolanti, come la Raccomandazione UNESCO sull'etica dell'intelligenza artificiale², la Raccomandazione del Consiglio sull'intelligenza artificiale dell'OCSE³ e le altre iniziative promosse nell'ambito delle Nazioni Unite⁴ testimoniano l'intensificarsi di uno sforzo regolatorio che si sviluppa ben oltre i confini degli ordinamenti statali.

Tale evoluzione si inserisce in una più ampia trasformazione delle modalità contemporanee di produzione normativa. La crescente complessità dei fenomeni tecnologici globali ha infatti progressivamente evidenziato i limiti di una concezione esclusivamente stato-centrica della regolazione, favorendo l'emersione di processi nei quali una pluralità di soggetti pubblici e privati contribuisce alla definizione di principi, standard e criteri di orientamento destinati a incidere sui comportamenti individuali e collettivi. In questo contesto, la *governance* delle tecnologie emergenti appare sempre meno riconducibile all'esercizio esclusivo del potere normativo statale e sempre più caratterizzata dall'interazione tra differenti forme di autorità, competenza e legittimazione.

È all'interno di tale scenario che possiamo collocare la pubblicazione della *Magnifica Humanitas* da parte di Papa Leone XIV, lo scorso 15 maggio 2026. Inserendosi nel solco della Dottrina sociale della Chiesa inaugurata dalla *Rerum novarum* e sviluppata dai successivi Pontefici, l'enciclica affronta le principali questioni sollevate dall'intelligenza artificiale, soffermandosi sulla tutela della dignità umana, sulle trasformazioni del lavoro, sulla qualità della vita democratica, sulle nuove forme di dipendenza tecnologica e sulla necessità di una cooperazione internazionale capace di governare l'innovazione.

La questione degli effetti della *Magnifica Humanitas* presuppone una duplice chiarificazione preliminare. Da un lato, occorre individuare il posto che il Magistero sociale attribuisce a se stesso rispetto alle istituzioni politiche e ai processi di produzione normativa (A). Dall'altro, è necessario verificare in quale misura un simile intervento possa trovare legittimazione all'interno dello spazio pubblico delle democrazie contemporanee (B).

¹ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act) e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828, GU L, 12 luglio 2024.

² UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, adottata dalla Conferenza generale il 23 novembre 2021, 41st Session of the General Conference, Paris, 2021.

³ OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449, adottata il 22 maggio 2019 e aggiornata l'8 novembre 2023.

⁴ Assemblea generale delle Nazioni Unite, Resolution on Seizing the Opportunities of Safe, Secure and Trustworthy Artificial Intelligence Systems for Sustainable Development, A/RES/78/265, 21 marzo 2024; cfr. anche Global Digital Compact, adottato nell'ambito del Summit of the Future, New York, 22 settembre 2024.

1.1. La Dottrina sociale della Chiesa tra autonomia del politico e orientamento del bene comune

Nel corso del Novecento, le grandi encicliche sociali hanno frequentemente oltrepassato i confini della “sola” comunità cattolica, contribuendo ad alimentare il dibattito pubblico su questioni economiche, sociali e politiche di rilevanza generale.

Un elemento di particolare interesse, che emerge con chiarezza nella *Magnifica Humanitas* riguarda il rapporto tra Magistero, politica e potere temporale. Leone XIV dedica ampio spazio a precisare che la Chiesa non intende sostituirsi alle istituzioni pubbliche né proporre modelli giuridici o politici vincolanti. La Dottrina sociale viene presentata come un insieme di principi, criteri di discernimento e orientamenti etici destinati a illuminare l'azione dei fedeli e dei responsabili pubblici, nel rispetto dell'autonomia delle realtà temporali e della distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica.

La rinuncia all'esercizio diretto del potere normativo non implica, tuttavia, neutralità rispetto alle scelte collettive. Attraverso la proposta di criteri di giudizio e orientamenti etici, il Magistero sociale rivendica, infatti, la possibilità di incidere indirettamente sui processi di formazione delle decisioni pubbliche e sull'elaborazione delle risposte ai principali problemi sociali del proprio tempo.

È opportuno infatti sottolineare come, il documento sia sin dalla sua introduzione consacrato a questa importante precisione, la cui ragione può essere evidentemente trovata nella volontà di evitare ogni forma di fraintendimento circa le intenzioni di un tale intervento da parte del Vaticano.

Sotto questo profilo, la *Magnifica Humanitas* si inserisce in una consolidata tradizione che potremmo definire di auto-contenimento istituzionale. Ed invero, di fronte alle sfide poste dall'intelligenza artificiale, il Pontefice non rivendica alcuna competenza normativa diretta né pretende di dettare soluzioni legislative specifiche. L'enciclica si propone di offrire una cornice antropologica ed etica all'interno della quale legislatori, governi, organizzazioni internazionali e operatori economici possano elaborare risposte adeguate. La sua ambizione non è esercitare un potere temporale, ma richiamare l'attenzione sui valori fondamentali che dovrebbero guidare l'esercizio di quel potere.

Già il Concilio Vaticano II, nella *Gaudium et spes*⁵, aveva affermato la legittima autonomia delle realtà terrene e la distinzione delle competenze tra Chiesa e Stato. Successivamente, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco hanno costantemente ribadito che la Chiesa non offre soluzioni tecniche ai problemi economici, sociali o politici, ma propone una visione della persona umana e del bene comune capace di orientare il discernimento collettivo. Questa impostazione riflette una costante dell'evoluzione recente della Dottrina sociale della Chiesa. Nella *Dens caritas est*, Benedetto XVI affermava esplicitamente

⁵ Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965, nn. 36 e 76.

Cfr. anche Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Libreria Editrice Vaticana, 2004, nn. 50-83.

che «la Chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la battaglia politica per realizzare la società più giusta possibile», precisando che essa non può sostituirsi allo Stato nell'esercizio delle sue funzioni proprie. Allo stesso tempo, tuttavia, secondo Papa Francesco la Chiesa non può rinunciare a partecipare al dibattito pubblico sulle questioni che riguardano la vita della comunità politica, ribadendo che «nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale»⁶.

In tale prospettiva, anche la *Magnifica Humanitas* non si configura come un'alternativa alle istituzioni della *governance* tecnologica contemporanea, ma come un intervento volto a orientarne criticamente l'azione.

Del resto, vale la pena sottolineare che le questioni affrontate dal Magistero – dalla crisi ecologica all'intelligenza artificiale – non possono più essere ricondotte esclusivamente alla dimensione statale, ma coinvolgono una pluralità di attori globali, pubblici e privati. Per questo motivo le encicliche più recenti tendono a collocarsi all'interno di un dibattito internazionale più ampio, dialogando con organizzazioni sovranazionali, istituzioni scientifiche, organismi di regolazione e società civile.

Tuttavia, se la Dottrina sociale della Chiesa rinuncia espressamente a qualsiasi forma di potere normativo diretto, resta tuttavia aperta una questione ulteriore: quale possa essere la legittimazione del suo intervento all'interno di società caratterizzate dal pluralismo religioso, culturale e filosofico.

1.2. La legittimazione del discorso religioso nello spazio pubblico democratico

La riflessione contemporanea sul rapporto tra religione e democrazia ha ampiamente affrontato tale problema in termini particolarmente significativi. In particolare, un apporto cruciale deriva dal contributo di Jürgen Habermas, il quale ha sostenuto che le società occidentali contemporanee devono essere comprese come società post-secolari⁷, nelle quali le tradizioni religiose continuano a costituire una risorsa culturale e morale rilevante per la discussione pubblica. In questa prospettiva, la partecipazione delle comunità religiose al dibattito democratico non rappresenta una deviazione rispetto ai principi dello Stato costituzionale o della laicità dello Stato⁸, ma una delle possibili manifestazioni di quel pluralismo che caratterizza lo spazio pubblico contemporaneo.

La legittimazione di tale contributo non deriva, tuttavia, da un'autorità politica o confessionale. Secondo Habermas, gli argomenti provenienti dalle tradizioni religiose possono acquisire rilevanza pubblica nella

⁶ BENEDETTO XVI, *Lettera enciclica Deus caritas est sull'amore cristiano*, 25 dicembre 2005, n. 28; FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, n. 183.

⁷ J. HABERMAS, *Tra scienza e fede*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 119-154; ID., *Between Naturalism and Religion. Philosophical Essays*, Polity Press, Cambridge, 2008.

⁸ Sul rapporto tra la teoria habermasiana e il dibattito francese sulla religione nello spazio pubblico, v. M. GAUCHET, *La religion dans la démocratie*, Gallimard, Paris, 1998; A. BRAECKMAN, *La religion dans l'espace public post-séculier: une confrontation critique des perspectives de Habermas et de Gauchet*, in *Dialogue*, 49(1), 2010.

misura in cui siano suscettibili di essere tradotti in un linguaggio accessibile a tutti i cittadini⁹, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose. La partecipazione delle comunità religiose al dibattito democratico presuppone, dunque, un processo di traduzione che consenta alle ragioni confessionali di confrontarsi con i criteri della deliberazione pubblica.

Sotto questo profilo, la *Magnifica Humanitas* appare particolarmente significativa. Pur richiamando esplicitamente la tradizione cristiana e la Dottrina sociale della Chiesa, l'enciclica affronta questioni che occupano una posizione centrale nel dibattito internazionale sull'intelligenza artificiale: dignità umana, trasparenza, responsabilità, tutela dei soggetti vulnerabili, controllo umano sulle decisioni automatizzate e cooperazione internazionale. Si tratta di temi che trovano corrispondenza nei principali documenti elaborati dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni sovranazionali, rendendo possibile un dialogo che trascende i confini della comunità ecclesiale.

La rilevanza pubblica dell'enciclica non dipende pertanto dall'esistenza di un privilegio confessionale né dalla possibilità di imporre obblighi giuridici. Essa deriva piuttosto dalla capacità di partecipare alla costruzione di un lessico condiviso della responsabilità tecnologica e di offrire argomenti suscettibili di essere discussi, accettati o criticati all'interno dello spazio pubblico democratico. È proprio questa particolare forma di influenza, esercitata in assenza di un potere normativo diretto, che rende necessario interrogarsi sul ruolo che il Magistero sociale può svolgere nei processi contemporanei di *governance* globale dell'intelligenza artificiale.

Una simile analisi non può tuttavia essere condotta in astratto, ma deve essere letta alla luce delle recenti evoluzioni che hanno contribuito a collocare l'intelligenza artificiale al centro del dibattito pubblico e istituzionale internazionale. La rilevanza e risonanza pubblica dell'enciclica è stata invero rafforzata anche dalle modalità della sua presentazione ufficiale. La partecipazione di Christopher Olah, cofondatore di *Anthropic* e tra i principali studiosi dell'interpretabilità dei modelli di intelligenza artificiale, ha evidenziato la volontà della Santa Sede di dialogare direttamente con alcuni degli attori più influenti dell'ecosistema tecnologico contemporaneo¹⁰. Tale scelta appare particolarmente significativa poiché *Anthropic* ha

⁹ J. HABERMAS, *Religion in the Public Sphere*, in *European Journal of Philosophy*, vol. 14, n. 1, 2006, pp. 1-25. Sul punto anche J. RAWLS, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993, Lecture VI; C. LAFONT, *Religion in the Public Sphere: Remarks on Habermas's Conception of Public Deliberation in Postsecular Societies*, in *Constellations*, vol. 14, n. 2, 2007, pp. 239-259.

¹⁰ Sulla partecipazione di Christopher Olah alla presentazione ufficiale della *Magnifica Humanitas* e sul ruolo di Anthropic nel dibattito contemporaneo sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, v. Sala Stampa della Santa Sede, *Presentazione dell'Enciclica Magnifica Humanitas*, 25 maggio 2026; D. POLIDORO, *Perché il Vaticano ha invitato Anthropic alla presentazione della Magnifica Humanitas?*, in *Wired Italia*, 26 maggio 2026. Sul contributo teorico di Anthropic alla governance e all'allineamento dei sistemi di IA, v. Y. BAI et al., *Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback*, arXiv:2212.08073, 2022.

costruito gran parte della propria identità attorno ai temi della sicurezza, dell'allineamento e della *governance* dell'IA, sviluppando il modello della cosiddetta *Constitutional AI*¹¹.

Analogamente, le recenti prese di posizione di autorevoli esponenti della comunità scientifica, come Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, evidenziano come la riflessione sulla *governance* dell'intelligenza artificiale non sia più limitata agli specialisti del diritto o dell'informatica, ma coinvolga una pluralità crescente di soggetti interessati alle conseguenze sociali e politiche dell'innovazione tecnologica.

Infine, la capacità della *Magnifica Humanitas* di inserirsi nel dibattito globale sull'intelligenza artificiale trova altresì fondamento nella peculiare posizione internazionale della Santa Sede, che costituisce uno dei soggetti più antichi e stabili della comunità internazionale. Pur disponendo di una limitata dimensione territoriale, la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche con oltre 180 Stati, partecipa a numerose organizzazioni internazionali e gode dello status di Osservatore Permanente presso le Nazioni Unite dal 1964. Tale posizione le consente di intervenire regolarmente nei dibattiti multilaterali concernenti la pace, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e, più recentemente, le implicazioni etiche delle tecnologie emergenti. La diffusione internazionale della sua rete diplomatica e istituzionale contribuisce pertanto a garantire una circolazione globale dei principi espressi dal Magistero sociale, favorendone la ricezione all'interno di contesti politici e culturali profondamente differenti¹².

Se la partecipazione del Magistero sociale allo spazio pubblico può essere considerata legittima nelle società pluralistiche, resta da verificare se tale partecipazione sia anche suscettibile di produrre effetti all'interno dei processi contemporanei di *governance* globale delle tecnologie emergenti.

2. La partecipazione dell'enciclica alla *governance* globale dell'intelligenza artificiale

La rinuncia a qualsiasi pretesa di esercizio diretto del potere normativo non implica necessariamente irrilevanza sul piano della *governance*. Al contrario, come detto, proprio l'evoluzione dei processi regolatori contemporanei mostra come la produzione di standard e criteri di orientamento non sia più riconducibile esclusivamente all'azione degli Stati o delle organizzazioni internazionali. La crescente complessità della

¹¹ Con l'espressione *Constitutional AI*, Anthropic designa una metodologia di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale nella quale il sistema apprende a valutare e revisionare le proprie risposte sulla base di una serie di principi generali ("costituzione"), tratti da documenti pubblici e da linee guida predisposte dagli sviluppatori. Il modello viene così addestrato a formulare autonomamente critiche e revisioni delle proprie risposte in funzione della conformità a tali principi. V. Y. Bai et al., *Constitutional*, op.cit.

¹² Sulla personalità internazionale della Santa Sede e sul suo ruolo nelle organizzazioni internazionali v. R. J. ARAUJO - J. A. LUCAL, *Papal Diplomacy and the Quest for Peace. The United Nations from Pius XII to Paul VI*, Sapientia Press, Philadelphia, 2004; United Nations General Assembly, Participation of the Holy See in the Work of the United Nations, Resolution A/RES/58/314, 1 July 2004. La Santa Sede intrattiene attualmente relazioni diplomatiche con oltre 180 Stati. Secondo l'Annuarium Statisticum Ecclesiae, la Chiesa cattolica conta circa 1,4 miliardi di fedeli distribuiti in tutti i continenti, pari a circa il 17-18% della popolazione mondiale.

governance dell'intelligenza artificiale emerge anche dalla progressiva mobilitazione di attori della società civile che contestano le attuali traiettorie di sviluppo tecnologico¹³. La *governance* delle tecnologie emergenti appare pertanto sempre più come un processo multi-attore nel quale interessi economici, istituzioni pubbliche, comunità scientifiche, organizzazioni internazionali e movimenti sociali concorrono alla definizione delle regole e delle priorità dello sviluppo tecnologico¹⁴.

È in questo contesto di progressiva pluralizzazione dei processi regolatori che può essere annoverato il ruolo della *Magnifica Humanitas* nel dibattito contemporaneo sull'intelligenza artificiale. Occorre pertanto esaminare, da un lato, il modo in cui l'enciclica si inserisce nello spazio transnazionale della *governance* tecnologica contemporanea (A) e, dall'altro, verificare se e in quale misura il suo contributo possa essere interpretato come una forma di normatività non coercitiva capace di incidere sulla costruzione degli standard globali dell'intelligenza artificiale (B).

2.1. Dalla *governance* di Internet alla *governance* dell'intelligenza artificiale: verso uno spazio regolatorio policentrico

Tra gli elementi più originali dell'enciclica vi è il ricorso a due immagini bibliche contrapposte, offerte come esempi paradigmatici delle diverse traiettorie che possono caratterizzare lo sviluppo tecnologico e come indicazione della direzione da privilegiare nella *governance* dell'intelligenza artificiale: la torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme guidata da Neemia. Se Babele rappresenta la tentazione di un potere autosufficiente che pretende di dominare il futuro attraverso la tecnica e l'uniformità, Gerusalemme diventa invece il simbolo di una comunità che si ricostruisce attraverso la responsabilità condivisa, il dialogo e la cooperazione.

Nel racconto biblico, Neemia non impone un progetto dall'alto, ma coordina il contributo di famiglie, sacerdoti, artigiani e autorità civili, ciascuno chiamato a ricostruire una parte delle mura della città. Leone XIV utilizza questa immagine per proporre una visione della *governance* delle tecnologie emergenti fondata sulla corresponsabilità. Nessun attore – né gli Stati, né le imprese tecnologiche, né le organizzazioni internazionali – è in grado di governare da solo la trasformazione digitale e dominarne gli effetti. Come

¹³ Negli ultimi anni sono emerse numerose iniziative della società civile favorevoli a una più rigorosa regolazione dell'intelligenza artificiale avanzata, alla moratoria sui sistemi più potenti o al rafforzamento dei meccanismi di controllo pubblico delle infrastrutture digitali. Sul punto v. T. METZINGER, *Artificial Suffering: An Argument for a Global Moratorium on Synthetic Phenomenology*, 2021; FLI – Future of Life Institute, *Pause Giant AI Experiments: An Open Letter*, 2023; nonché il dibattito sviluppatosi attorno ai movimenti PauseAI e ControlAI.

¹⁴ Sul crescente coinvolgimento della società civile nella *governance* dell'intelligenza artificiale, v. S. JASANOFF, *The Ethics of Invention. Technology and the Human Future*, W.W. Norton, New York, 2016; H. FARRELL – A.L. NEWMAN, *Underground Empire. How America Weaponized the World Economy*, Henry Holt, New York, 2023. Per una ricognizione giornalistica recente dei movimenti favorevoli a una moratoria sullo sviluppo dei sistemi avanzati di IA, v. M. ABBÀ – M. SCHIAFFINO, *I movimenti contro l'intelligenza artificiale crescono*, in *Wired Italia*, 30 maggio 2026.

nella ricostruzione di Gerusalemme, anche la regolazione dell'intelligenza artificiale richiede il coinvolgimento coordinato di una pluralità di soggetti, tutti orientati al bene comune.

Tale impostazione presenta significative analogie con i modelli di *governance* sviluppati negli ultimi decenni per affrontare le sfide poste dal progresso tecnologico. La crescente complessità dei processi di innovazione ha infatti gradualmente evidenziato i limiti di approcci fondati esclusivamente sulla regolazione statale, favorendo l'emersione di forme di *governance* multilivello e multi-stakeholder nelle quali Stati, organizzazioni internazionali, imprese private, comunità scientifiche e società civile partecipano congiuntamente alla definizione di standard, principi e regole di comportamento. In tale prospettiva, la metafora di Neemia proposta da Leone XIV può essere letta come una rappresentazione simbolica di quella logica multi-stakeholder che caratterizza ormai larga parte dei processi di *governance* digitale: come la ricostruzione delle mura di Gerusalemme richiede il contributo coordinato di una pluralità di soggetti responsabili di differenti parti dell'opera comune, così la *governance* delle tecnologie emergenti appare destinata a svilupparsi attraverso forme di cooperazione policentrica nelle quali nessun attore è in grado di esercitare da solo un controllo effettivo sull'intero ecosistema tecnologico¹⁵.

Un esempio chiarissimo di tale approccio lo troviamo nella definizione di Internet *governance*, offerta dal *Working Group on Internet Governance*¹⁶ istituito nell'ambito del World Summit on the Information Society, il quale aveva individuato nella cooperazione tra governi, settore privato e società civile uno degli elementi essenziali dei processi regolatori globali delle infrastrutture digitali. Tale pluralismo emerge anche attraverso la mobilitazione della società civile per il rafforzamento delle forme di controllo democratico sulle infrastrutture digitali.

La metafora operata dal Pontefice si collega strettamente ai principi di solidarietà e sussidiarietà propri della Dottrina sociale della Chiesa e offre una chiave di lettura particolarmente attuale delle sfide poste dalla *governance* globale dell'intelligenza artificiale.

La *Magnifica Humanitas* non interviene dall'esterno rispetto alla *governance* dell'IA, ma si inserisce, seppur indirettamente, in uno spazio regolatorio già caratterizzato dalla presenza di una pluralità di attori pubblici e privati che contribuiscono alla definizione delle condizioni di legittimità dello sviluppo tecnologico.

Senza considerare che la costruzione di una *governance* globale dell'intelligenza artificiale si confronta inoltre con la problematica della dimensione geopolitica dello sviluppo tecnologico.

¹⁵ E. OSTROM, *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*, in *American Economic Review*, vol. 100, n. 3, 2010, pp. 641-672.

¹⁶ Working Group on Internet Governance (WGIG), *Report of the Working Group on Internet Governance*, Château de Bossey, giugno 2005, § 10; World Summit on the Information Society (WSIS), *Tunis Agenda for the Information Society*, 18 novembre 2005, p. 29-35.

L'intelligenza artificiale rappresenta oggi uno dei principali ambiti di competizione strategica tra le grandi potenze¹⁷. Le differenti impostazioni adottate da Stati Uniti, Cina e Unione europea riflettono non soltanto diversi modelli economici e istituzionali, ma anche differenti concezioni del rapporto tra innovazione, mercato, sicurezza e diritti fondamentali.

In tale contesto, la definizione di standard globali condivisi risulta particolarmente complessa. Le esigenze di cooperazione internazionale si confrontano, infatti, con interessi economici, logiche di sicurezza nazionale e dinamiche di competizione tecnologica che tendono a favorire la frammentazione normativa¹⁸. Il rischio è che l'emergere di ecosistemi tecnologici separati renda più difficile la costruzione di regole comuni capaci di garantire un livello uniforme di tutela della persona.

Proprio in questo scenario la *Magnifica Humanitas* potrebbe assumere una funzione peculiare. Non disponendo di interessi geopolitici propri né di strumenti di potere tecnologico, l'enciclica può richiamare principi universalistici destinati a valere indipendentemente dalle rivalità tra Stati e dalle competizioni economiche. La sua prospettiva non elimina le tensioni geopolitiche che caratterizzano la *governance* dell'intelligenza artificiale, ma contribuisce a ricordare che la tutela della dignità umana non può essere interamente subordinata alle logiche della competizione strategica.

2.2. Dalla convergenza degli standard alla normatività non coercitiva

L'inserimento dell'enciclica nello spazio della *governance* globale dell'intelligenza artificiale non implica tuttavia che ad essa possa essere automaticamente attribuito un qualsivoglia effetto giuridicamente rilevante. La *Magnifica Humanitas* non produce obblighi giuridici, non attribuisce competenze, non istituisce procedure e non dispone di meccanismi coercitivi capaci di garantirne l'applicazione.

Ciò nonostante, il confronto tra la *Magnifica Humanitas* e i principali documenti internazionali ed europei dedicati alla regolamentazione e all'etica dell'intelligenza artificiale rivela anzitutto un dato di particolare interesse: soggetti istituzionali profondamente diversi per natura, finalità e fonti di legittimazione giungono spesso a formulare preoccupazioni e principi sorprendentemente convergenti. L'enciclica di Leone XIV, la Raccomandazione UNESCO sull'etica dell'intelligenza artificiale¹⁹, i Principi OCSE e gli strumenti elaborati dal Consiglio d'Europa, nonché, tutti gli strumenti non vincolanti promossi dalle istituzioni dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale -quali, tra tutti, il Piano coordinato

¹⁷ A. BRADFORD, *Digital Empires. The Global Battle to Regulate Technology*, Oxford University Press, Oxford, 2023; I. BREMMER, *The Technopolar Moment: How Digital Powers Will Reshape the Global Order*, Portfolio, New York, 2022.

¹⁸ H. FARRELL, A. L. NEWMAN, *Underground Empire: How America Weaponized the World Economy*, Henry Holt, New York, 2023. A. BRADFORD, *The Brussels Effect*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

¹⁹ UNESCO, Raccomandazione sull'etica dell'intelligenza artificiale, adottata dalla Conferenza generale il 23 novembre 2021.

sull'intelligenza artificiale ovvero gli orientamenti etici per un'IA affidabile²⁰ condividono infatti alcuni assunti fondamentali: la centralità della persona umana, la tutela della dignità e dei diritti fondamentali, la necessità di garantire trasparenza e responsabilità nei processi decisionali automatizzati, la protezione dei soggetti vulnerabili, il controllo umano sulle tecnologie e l'esigenza di una *governance* multilivello capace di governare fenomeni che superano i confini degli Stati.

Particolarmente significativo, in questo contesto, è il frequente richiamo alla dignità umana²¹.

Sebbene persistano differenze quanto al fondamento ultimo di tale principio²², emerge una sostanziale convergenza sulla necessità di preservare il valore della persona umana di fronte alle trasformazioni tecnologiche²³. Tanto l'enciclica quanto i principali documenti internazionali, seppur con linguaggio differente, rifiutano l'idea che il progresso tecnologico possa essere valutato esclusivamente sulla base dell'efficienza economica o delle prestazioni tecniche. In tutti questi testi, emerge la convinzione che l'intelligenza artificiale debba essere orientata al servizio dell'essere umano e sottoposta a criteri di valutazione che tengano conto dei suoi effetti sociali, politici e culturali.

Al contrario, proprio il fatto che percorsi argomentativi differenti conducono a conclusioni in larga parte convergenti rafforza l'autorevolezza di molti dei principi oggi richiamati nel dibattito sull'IA²⁴.

²⁰ Commissione europea, Piano coordinato sull'intelligenza artificiale, COM(2018) 795 final, 7 dicembre 2018; Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea, Orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile, Bruxelles, 8 aprile 2019; Ibid., Policy and Investment Recommendations for Trustworthy Artificial Intelligence, Bruxelles, 26 giugno 2019; Ibid., Lista di valutazione per un'intelligenza artificiale affidabile (ALTAI), Bruxelles, 17 luglio 2020; Parlamento europeo, Risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, 2020/2012(INL), P9_TA(2020)0275.

²¹ Tale riferimento costituisce uno degli elementi di maggiore convergenza tra la Dottrina sociale della Chiesa e i principali strumenti internazionali dedicati all'intelligenza artificiale. La dignità occupa infatti una posizione centrale nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 10 dicembre 1948, Preambolo e art. 1.), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Unione europea, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1; BVerfG, 15 dicembre 1983, Volkszählungsurteil (BVerfGE 65, 1), sul diritto all'autodeterminazione informativa; BVerfG, 27 febbraio 2008, Online-Durchsuchung (BVerfGE 120, 274), sul diritto fondamentale alla riservatezza e all'integrità dei sistemi informatici), nella giurisprudenza europea in materia di diritti fondamentali e nei principali documenti internazionali sull'etica dell'IA.

²² C. MCCRUDDEN, *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, in «European Journal of International Law», vol. 19, n. 4, 2008, pp. 655-724

²³ Mentre i documenti internazionali tendono a ricondurre la dignità alla tutela dei diritti fondamentali e dell'autonomia individuale (R. DWORKIN, *Life's Dominion*, Alfred A. Knopf, New York, 1993), la Magnifica Humanitas la fonda esplicitamente sull'antropologia cristiana e sulla tradizione della Dottrina sociale della Chiesa (J. MARITAIN, *I diritti dell'uomo e la legge naturale*, Vita e Pensiero, Milano, 1977), recentemente richiamata dalla Dichiarazione *Dignitas infinita* (Dicastero per la Dottrina della Fede, *Dignitas infinita. Dichiarazione sulla dignità umana*, 8 aprile 2024, nn. 1-15.).

²⁴ Le preoccupazioni espresse dall'enciclica trovano significative corrispondenze anche nel dibattito scientifico contemporaneo. Numerosi studiosi hanno evidenziato la necessità di sviluppare meccanismi di controllo e coordinamento internazionale capaci di accompagnare l'evoluzione dei sistemi di IA avanzata. V., tra gli altri, S. RUSSELL, *Human Compatible. Artificial Intelligence and the Problem of Control*, Viking, New York, 2019; S. RUSSELL – D. DEWEY – M. TEGMARK, *Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence*, in *AI Magazine*, vol. 36, n. 4, 2015, pp. 105-114; Y. BENGIO, *How Rogue AIs May Arise*, in *Nature*, 2024. In termini analoghi, Giorgio Parisi ha recentemente sottolineato l'esigenza di rafforzare forme di cooperazione sovranazionale nella governance dell'intelligenza artificiale; v. S. SANTI, *L'intelligenza artificiale secondo Giorgio Parisi*, in *Wired Italia*, 31 maggio 2026.

Se istituzioni politiche, organizzazioni internazionali, comunità scientifica e Magistero sociale della Chiesa individuano rischi analoghi e propongono criteri simili di orientamento, ciò può essere interpretato come il segnale dell'emersione di un consenso etico minimo e, soprattutto, comune attorno alle condizioni necessarie affinché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga compatibile con la dignità della persona e con i principi fondamentali delle società democratiche.

Tuttavia, ciò solo non basta ad attribuire un fondamento giuridico allo strumento utilizzato: l'analisi della *Magnifica Humanitas* suggerisce un'ulteriore riflessione di carattere pubblicistico relativa al ruolo delle encicliche nel contesto della *governance* globale contemporanea.

Pur non potendo essere qualificate come fonti del diritto internazionale né come strumenti di *soft law* in senso tecnico, le encicliche presentano alcune caratteristiche funzionali che consentono un interessante confronto con i numerosi atti non vincolanti adottati negli ultimi anni in materia di intelligenza artificiale da organizzazioni internazionali e istituzioni sovranazionali.

Nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea, la nozione di *soft law* viene generalmente utilizzata per indicare atti privi di efficacia giuridica vincolante ma capaci di orientare i comportamenti dei destinatari, influenzare l'interpretazione delle norme e contribuire alla formazione di standard condivisi²⁵. Essi svolgono precisamente questa funzione: non impongono obblighi coercitivi, ma contribuiscono alla costruzione di un quadro di riferimento comune per l'azione degli Stati e degli operatori economici.

La riflessione più recente sulla *soft law* consente tuttavia di precisare meglio la natura di tale influenza. La Commissione del diritto internazionale, nei lavori dedicati agli accordi internazionali giuridicamente non vincolanti, ha sottolineato come la non vincolatività non implichi necessariamente irrilevanza giuridica o istituzionale: tali strumenti, pur non creando obblighi, possono contribuire alla chiarificazione di prassi, alla formazione di aspettative normative e alla produzione di effetti indiretti nei processi di interpretazione, cooperazione e standardizzazione²⁶. In questa prospettiva, il problema non è trasformare gli atti non vincolanti in fonti del diritto, ma comprendere in quale misura essi partecipino alla costruzione di orientamenti normativi condivisi. La dottrina europea sulla *soft law* conferma questa lettura, evidenziando come gli strumenti non vincolanti possano svolgere funzioni diverse — preparare,

²⁵ J. KLABBERS, *The Concept of Soft Law*, in J. KLABBERS, A. PETERS, G. ULFSTEIN (eds.), *The Constitutionalization of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009; D. SHELTON, *Soft Law*, in D. ARMSTRONG (ed.), *Routledge Handbook of International Law*, Routledge, London-New York, 2009.

²⁶ Commissione del diritto internazionale, First report on non-legally binding international agreements, by M. FORTEAU, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/772, 21 giugno 2024; Ibid., Second report on non-legally binding international agreements, UN Doc. A/CN.4/784, 18 febbraio 2025; F. SPERA, *The Employment of International Soft Bilateral Instruments by the European Union in its External Relations*, in *Austrian Review of International and European Law*, vol. 25, 2020, pp. 3-36, spec. pp. 25-26.

integrare, interpretare o talvolta sostituire strumenti vincolanti — secondo una logica funzionale più che formale²⁷.

Inoltre, la letteratura contemporanea sulla *soft law* e sugli accordi internazionali non vincolanti mostra come la normatività globale non si esaurisca nelle fonti formalmente obbligatorie. Accanto al diritto vincolante operano, infatti, molteplici strumenti capaci di orientare i comportamenti, influenzare i processi decisionali e contribuire alla formazione di standard condivisi pur in assenza di effetti giuridici coercitivi. Così le encicliche sociali sembrano partecipare a questa più ampia categoria di forme di normatività non coercitiva che caratterizza i processi contemporanei di *governance* globale.

Applicata alla *Magnifica Humanitas*, tale impostazione consente di evitare tanto l'assimilazione impropria dell'enciclica alla *soft law* internazionale, quanto la sua riduzione a mero discorso morale, potendo assumere che essa operi in modo funzionalmente analogo ad alcuni strumenti di normatività non coercitiva, contribuendo alla circolazione di principi e alla definizione del lessico comune della *governance* globale dell'intelligenza artificiale²⁸.

Ed invero, la *Magnifica Humanitas* appare funzionalmente vicina a tali strumenti. Anch'essa non detta regole vincolanti né propone modelli regolatori dettagliati, ma individua principi, valori e criteri di giudizio destinati a orientare il dibattito pubblico e le future scelte normative²⁹. Il suo obiettivo non è sostituire il legislatore o esercitare una forma di potere regolatorio diretto, bensì contribuire alla definizione di una cornice etica e antropologica entro cui collocare le decisioni relative allo sviluppo e all'impiego delle tecnologie emergenti.

Le differenze restano invero significative. Gli strumenti di *soft law* traggono la propria legittimazione dall'autorità delle organizzazioni internazionali che li adottano e dalla partecipazione degli Stati ai relativi processi decisionali. L'enciclica, invece, trova il proprio fondamento nel magistero del Romano Pontefice

²⁷ Sul carattere funzionale della *soft law* e sulla classificazione degli strumenti non vincolanti in relazione al ruolo svolto rispetto al diritto vincolante, v. F. SPERA, *The Employment* op.cit., il quale distingue forme di pre-law, post-law e para-law, rispettivamente destinate a preparare, integrare o attuare, ovvero sostituire strumenti giuridicamente vincolanti. In termini più generali, sulla funzione della *soft law* nella *governance* internazionale, v. K.W. ABBOTT, D. SNIDAL, *Hard and Soft Law in International Governance*, in *International Organization*, vol. 54, n. 3, 2000, pp. 421-456; D. SHELTON (a cura di), *Commitment and Compliance. The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

²⁸ P. DURET, G. GIUGLIA, J.-J. MENEURET, D. SINOÛ (a cura di), *Droit souple et nouvelle(s) normativité(s) / Soft law e nuova(e) normatività*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022; M. DELMAS-MARTY, *Le pluralisme ordonné*, Seuil, Paris, 2006; G. TEUBNER, *Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

²⁹ Leone XIV, Lettera enciclica *Magnifica Humanitas* sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, 15 maggio 2026, nn. 3, 5, 13-14, 71, 102-104, 137, 140 e 197-199. In particolare, l'enciclica richiama l'esigenza di «strumenti normativi adeguati» per contenere gli effetti distorsivi del potere tecnologico, individua criteri di discernimento da tradurre in prassi — tra cui progettazione responsabile, valutazioni d'impatto umano e sociale, inclusione dei più fragili e alfabetizzazione digitale — e formula ulteriori orientamenti relativi alla trasparenza degli algoritmi, all'accesso equo ai dati, agli strumenti di ricorso, alla tutela dei dati personali, alla responsabilità nelle decisioni automatizzate e ai limiti all'impiego dell'IA in ambito militare.

e nella tradizione dottrinale della Chiesa cattolica³⁰. Per questa ragione sarebbe improprio qualificare l'enciclica come un atto di *soft law* in senso stretto.

Una simile lettura trova peraltro un significativo riscontro nella stessa tradizione canonica. Il diritto della Chiesa distingue infatti tra gli insegnamenti proposti come definitivi e quelli appartenenti al magistero autentico ordinario del Romano Pontefice e del Collegio dei Vescovi. Anche quando non sono presentati come verità da credere con assenso di fede derivante dal principio di infallibilità del Pontefice³¹, tali insegnamenti richiedono ai fedeli un *religiosum obsequium* ovvero un «religioso ossequio dell'intelletto e della volontà», configurando una forma di adesione che non coincide né con la coercizione giuridica né con la semplice condivisione facoltativa di un'opinione³². La rilevanza degli atti magisteriali deriva piuttosto dall'autorità dell'organo che li emana e dalla loro capacità di orientare comportamenti, giudizi e processi decisionali all'interno della comunità ecclesiale. Pur operando in un contesto differente rispetto alla *governance* globale, tale esperienza mostra come possano esistere forme di normatività fondate prevalentemente sull'autorevolezza, sulla persuasione e sulla produzione di aspettative condivise piuttosto che sull'imposizione di sanzioni.

In questa prospettiva, la *Magnifica Humanitas* può quindi essere letta come una manifestazione di quella normatività non coercitiva che caratterizza sempre più frequentemente i processi contemporanei di *governance* globale delle tecnologie emergenti. La sua forza non deriva dal potere di imporre obblighi, ma dalla capacità di influenzare il dibattito pubblico internazionale attraverso la formulazione di principi destinati a orientare l'azione politica, economica e sociale³³.

Una simile prospettiva trova interessanti punti di contatto con la teoria della pluralità degli ordinamenti elaborata da Santi Romano³⁴. Già all'inizio del Novecento, Romano osservava come il diritto non si esaurisse nella produzione normativa dello Stato, ma emergesse da una molteplicità di istituzioni sociali

³⁰ Codex Iuris Canonici, cann. 331, 747 §1 e 752. Sul rapporto tra Magistero pontificio, autorità dottrinale ed efficacia degli insegnamenti ecclesiali, v. G. LO CASTRO, *Il diritto nella Chiesa. Il diritto come ordinamento e come esperienza*, Giuffrè, Milano, 2011.

³¹ Can. 749 §1 CIC: «In forza del suo ufficio, il Sommo Pontefice gode dell'infalibilità nel magistero quando, quale supremo Pastore e Dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, proclama con atto definitivo una dottrina riguardante la fede o i costumi.»

³² Sul punto, cfr. A.P. TAVANI, *De natura juridica canonica Enciclicae Laudato sì*, in *Debates Interuniversitarios*, anno I, n. 2, 2025, pp. 1 ss., spec. pp. 1-5, ove l'Autrice si interroga sulla natura giuridica dell'enciclica *Laudato sì* e sull'eventuale obbligo religioso-giuridico derivante dagli insegnamenti magisteriali in essa contenuti.

³³ H.H. KOH, *Why Do Nations Obey International Law?*, in *Yale Law Journal*, vol. 106, 1997, pp. 2599-2659. L'Autore sostiene che l'efficacia delle norme internazionali dipende in larga misura da un processo transnazionale di interazione, interpretazione e interiorizzazione attraverso il quale principi e standard condivisi vengono progressivamente incorporati nelle pratiche istituzionali e nelle culture giuridiche degli attori coinvolti. Tale prospettiva consente di comprendere come anche strumenti privi di efficacia giuridica vincolante possano contribuire alla formazione di orientamenti normativi e all'emersione di standard globali condivisi.

³⁴ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918 (rist. Firenze, Sansoni, 1946), spec. pp. 25-42. Sul superamento del monopolio statale della produzione normativa e sulla pluralità dei centri di regolazione nello spazio giuridico globale, v. S. CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, Laterza, 2003.

capaci di generare regole, organizzazione e forme di autorità. Pur collocandosi in un contesto storico profondamente diverso da quello della *governance* globale contemporanea, tale impostazione consente di cogliere come anche soggetti privi di potestà legislativa in senso stretto possano contribuire alla formazione di orientamenti normativi e standard di comportamento rilevanti nello spazio pubblico transnazionale.

Proprio questa dimensione rende particolarmente significativo il confronto tra il Magistero sociale della Chiesa e gli strumenti di *soft law* sviluppati dalle organizzazioni internazionali. Pur muovendo da fonti di legittimazione differenti e perseguendo finalità non coincidenti, entrambi contribuiscono alla costruzione di un linguaggio comune della responsabilità e della dignità umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale, dimostrando come la regolazione delle grandi trasformazioni tecnologiche non dipenda esclusivamente dalle fonti tradizionali del diritto, ma anche dalla capacità di elaborare principi condivisi in grado di orientare le scelte collettive.

La questione dell'eventuale accostamento tra encicliche e strumenti di *soft law* si colloca nel più ampio dibattito sulla trasformazione della produzione normativa nello spazio giuridico globale e sul progressivo superamento del monopolio statale delle fonti del diritto³⁵. Una parte della dottrina esclude la riconducibilità delle encicliche alla categoria della *soft law*, sottolineando come quest'ultima sia generalmente riferita ad atti adottati da organizzazioni internazionali o da organismi intergovernativi nell'ambito di procedure formalizzate di cooperazione normativa. Da questa prospettiva, la differenza di natura, funzione e legittimazione tra atti del Magistero pontificio e strumenti di regolazione internazionale non consentirebbe alcuna assimilazione concettuale.

Altri autori hanno tuttavia proposto una lettura più funzionale del fenomeno, osservando come i processi contemporanei di *governance* globale attribuiscono crescente rilevanza a strumenti privi di efficacia giuridica vincolante ma capaci di orientare comportamenti, influenzare il dibattito pubblico e contribuire alla formazione di standard condivisi³⁶. In tale prospettiva, ciò che accomuna fenomeni formalmente differenti non sarebbe la loro origine istituzionale, bensì la capacità di incidere indirettamente sui processi di regolazione attraverso la diffusione di principi e criteri di valutazione destinati a essere progressivamente interiorizzati da una pluralità di attori.

Tra queste due posizioni si è progressivamente affermato un orientamento intermedio che, facendo riferimento alle teorie del pluralismo normativo e della *governance* globale³⁷, propone di superare la

³⁵ S. CASSESE, *La globalizzazione del diritto*, il Mulino, Bologna, 2003.

³⁶ A.M. SLAUGHTER, *A New World Order*, Princeton University Press, Princeton, 2004; N. KRISCH, *Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

³⁷ N. WALKER, *Intimations of Global Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015; G. TEUBNER, *Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford University Press, Oxford, 2012; A. HURRELL, *On Global*

tradizionale contrapposizione tra diritto e non diritto. Secondo tale impostazione, le encicliche non possono essere qualificate come strumenti di *soft law* in senso tecnico, ma possono essere considerate espressione di una più ampia forma di normatività non coercitiva o discorsiva³⁸. La loro rilevanza non dipende infatti dalla produzione di obblighi giuridici, bensì dalla capacità di contribuire alla costruzione di principi condivisi e di influenzare i processi attraverso i quali si formano gli standard normativi globali.

3. Conclusioni

L'analisi svolta consente di formulare alcune considerazioni conclusive sul ruolo della *Magnifica Humanitas* nel dibattito contemporaneo relativo alla *governance* dell'intelligenza artificiale.

In primo luogo, l'enciclica si colloca in piena continuità con la tradizione della Dottrina sociale della Chiesa, riaffermando la distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica e rinunciando a qualsiasi pretesa di esercizio diretto del potere normativo. Come i principali documenti del Magistero sociale del Novecento e del XXI secolo, essa non propone soluzioni tecniche né modelli regolatori vincolanti, ma offre criteri di discernimento destinati a orientare la riflessione sulle conseguenze antropologiche, sociali e politiche delle trasformazioni tecnologiche.

In secondo luogo, la *Magnifica Humanitas* dimostra come l'assenza di potere normativo diretto non coincida necessariamente con l'irrilevanza sul piano della *governance*. L'evoluzione dei processi regolatori contemporanei mostra, infatti, che la produzione degli standard destinati a orientare lo sviluppo delle tecnologie emergenti non dipende esclusivamente dall'attività degli Stati o delle organizzazioni internazionali, ma coinvolge una pluralità di attori portatori di differenti forme di autorità e legittimazione. In tale contesto, anche le istituzioni religiose possono contribuire alla definizione di principi condivisi e alla costruzione di linguaggi comuni della responsabilità tecnologica.

La questione posta all'inizio del presente contributo può dunque ricevere una risposta articolata. La *Magnifica Humanitas* non può essere qualificata come fonte del diritto né come strumento di *soft law* in senso proprio. Tuttavia, essa partecipa a quei processi di produzione normativa diffusa che caratterizzano sempre più frequentemente la *governance* globale delle tecnologie emergenti. Attraverso l'elaborazione di principi, la formulazione di criteri di giudizio e la diffusione di una specifica visione della persona umana, l'enciclica contribuisce indirettamente alla costruzione degli standard che orientano il dibattito internazionale sull'intelligenza artificiale.

Sotto questo profilo, il contributo più originale della *Magnifica Humanitas* non consiste tanto nell'individuazione di soluzioni normative alternative a quelle elaborate dalle istituzioni pubbliche, quanto

Order: Power, Values and the Constitution of International Society, Oxford University Press, Oxford, 2007; M. Delmas-Marty, cit.

³⁸ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1995.

nel richiamo costante alla necessità di interrogarsi sui fondamenti antropologici della regolazione tecnologica. Mentre gran parte del dibattito contemporaneo tende a concentrarsi sulla gestione dei rischi, sulla definizione di obblighi procedurali e sulla conformità delle tecnologie a determinati standard tecnici, l'enciclica richiama l'attenzione su una questione più radicale: quale idea di persona, di libertà, di responsabilità e di bene comune debba orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Da questa prospettiva, la *Magnifica Humanitas* rappresenta un esempio significativo di come, nell'epoca della *governance* globale, attori privi di potere coercitivo possano comunque contribuire alla formazione di orientamenti normativi condivisi. Più che come un semplice intervento del Magistero sociale sull'intelligenza artificiale, essa può essere letta come una manifestazione delle nuove forme di normatività non coercitiva che caratterizzano la regolazione delle grandi trasformazioni tecnologiche contemporanee.